



## SETTORE 7

### Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\008

Chieti, lì 13/06/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Istruttore pratica: Ing. De Fabritiis
- Sigla compilatore: pdf
- Tel.: 0871 4084207- Fax: 0871-4084307
- PEC: [ambiente@pec.provincia.chieti.it](mailto:ambiente@pec.provincia.chieti.it)
- E-mail: [sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it](mailto:sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it)
- Sito Internet: [www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it)

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

Che la Ditta *VASTOCEM SRL* con sede legale ed operativa nella Zona Industriale di Punta Penna VASTO C.F. e P.IVA 02242810691, iscritta alla CCIAA di Chieti al n. REA CH 163517 con istanza<sup>1</sup> a firma del gestore pro tempore, sig. *Ramundo Gennaro*<sup>2</sup>, ha richiesto l'autorizzazione<sup>3</sup> alle emissioni in atmosfera per "costruzione di un nuovo stabilimento" sito a VASTO, Zona industriale Punta Penna, per l'attività di produzione di leganti idraulici (cemento sfuso ed insaccato) con i seguenti punti:

- E1 (scarico e trasporto materie prime)
- E2 -E3 (bilance e nastri trasportatori materie prime)
- E4 (macinazione delle materie prime)
- E5 - E6 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 1 di stoccaggio)
- E7 - E8 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 2 di stoccaggio)
- E9 - E10 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 3 di stoccaggio)
- E11 - E12 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 4 di stoccaggio)
- E13 - E14 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 5 di stoccaggio)
- E15 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 6 di stoccaggio)
- E16 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 7 di stoccaggio)
- E17 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 8 di stoccaggio)
- E18 - E19 (trasporto e carico del cemento sugli autotreni)
- E20 (insaccaggio cemento)

#### VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le

<sup>1</sup> acquisita al prot. del Settore n. 7013 del 09/02/2012, successivamente integrata con note acquisite al ns. prot. n.54078 del 06.11.2012, prot. n.62097 del 21/12/2012 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

<sup>2</sup> nato il 20/05/1936 a Rocchetta Sant'Antonio (FG) e residente a Foggia in Via Ascoli Satriano S/P Km. 0,700;

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

#### **PRESO ATTO:**

**della** Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

**della** Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

**della** Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

**della** Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*”;

**VISTO** il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

**RICHIAMATO** l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

**RILEVATO** che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

#### **CONSIDERATO**

**che** in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

**che** l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

**VISTO** il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

#### **DATO ATTO**

**che**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 637.Int. del 20/02/2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt.

14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet [www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it));

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 9785 del 27/02/2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 27.04.2012, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di VASTO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di VASTO;
- ARTA (Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

**PREMESSO che:**

1. nella suddetta Conferenza di Servizi non si è pervenuti alla determinazione conclusiva decisoria in quanto l'ARTA, organo tecnico preposto all'espletamento dell'istruttoria tecnica sull'istanza della Ditta in oggetto, non ha espresso il proprio parere di merito perché assente, la ASL 02 non ha espresso il parere di competenza in quanto ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ed il Comune di Vasto, nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica, ha evidenziato che:
  - *l'intervento edilizio della ditta in oggetto è stato autorizzato con diversi provvedimenti a partire dal 2006 e con una SCIA presso il SUAP Trigno Sinello n.2313/2011 con scadenza marzo 2013;*
  - *agli atti non risulta la richiesta di valutazione di incidenza in quanto il lotto confina con la traversa che delimita la sovrapposizione del piano di assetto naturalistico, approvato successivamente, con la perimetrazione del Piano ASI previgente;*
  - *l'intervento in oggetto, presentato oggi, avrebbe bisogno della valutazione di incidenza (V.in.CA) per la presenza di un sito SIC nelle immediate vicinanze;*
2. con nota prot. n.21687 del 07/05/2012 il Dirigente del Settore 7, considerato che la Regione conserva i compiti di coordinamento e di indirizzo nelle materie trasferite, ai sensi dell'art.46-bis comma 4 della L.R. n.11/1999 (inerente la valutazione di incidenza), ha sottoposto apposito quesito alla Direzione Affari della Presidenza della Giunta Regionale, competente per materia, sulla necessità o meno di acquisire il parere Vinca;
3. con successiva nota prot. n.4488 del 01/06/2012 la Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo ha chiarito che:

*"in linea generale, è imprescindibile la relazione per la valutazione di incidenza in quanto attraverso la relativa procedura è possibile valutare la natura e l'entità delle polveri emesse ... omissis .... È ininfluenza che l'intervento ricada all'esterno del SIC, in quanto esso potrebbe comunque arrecare pregiudizio in maniera significativa agli habitat ed alle specie situate all'interno dei suoi confini"*
4. alla luce del suddetto parere, il Responsabile del procedimento con nota prot.30449 del 14/06/2012 ha sospeso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta Vastocem e sulla base delle argomentazioni addotte dal Comune ha richiesto la valutazione di incidenza;
5. nel frattempo la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n.46/2012, entrata in vigore il 06/09/2012, con cui le competenze in materia di Vinca sono state trasferite interamente e definitivamente ai Comuni;
6. la Ditta Vastocem con ricorso del 21/09/2012, ha richiesto al Tar Abruzzo, Sez. di Pescara, l'annullamento, previa sospensiva della nota prot. 30449 del 14/06/2012 del Responsabile del Procedimento per le motivazioni nello stesso dedotte;
7. con Ordinanza n.00223/2012 del 26/10/2012, il Tar Abruzzo Sez. di Pescara ha accolto l'istanza cautelare della Ditta Vastocem, in quanto *"la sospensione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione non trova giustificazione nel parere regionale del tutto atipico e generico"* ed ha ritenuto che il procedimento *"dovrà essere concluso dall'ente competente in materia con l'atto finale decisivo"*;
8. in esecuzione della suddetta ordinanza, il Responsabile del Procedimento con nota prot.56130 del 19/11/2012 ha riconvocato una Conferenza di Servizi per il giorno 06/12/2012, pubblicando altresì il relativo avviso all'Albo on line dell'Ente, evidenziando *al Comune di Vasto che, il parere di propria competenza deve essere espresso per tutti aspetti inerenti le competenze proprie o conferite dalle vigenti leggi statali e/o regionali in materia urbanistica,*

ambientale paesaggistica ed altro (L.R. n.46/2012) ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);

9. nel corso della seconda riunione del 06/12/2012 della suddetta Conferenza di Servizi l'ARTA, Distretto Sub-provinciale di Vasto- San Salvo, **non esprimeva il proprio parere e richiedeva ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa**, la ASL 02 – Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, esprimeva **parere favorevole con prescrizioni come da nota prot.n.95/AMB del 28/11/2012**, il rappresentante del Comune di Vasto, invitato ad esprimere il proprio parere, esponeva quanto segue:
- *i pareri tecnici relativi alle pratiche edilizie per la costruzione dello stabilimento in oggetto non tenevano conto delle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività in quanto nella documentazione tecnica presentata si afferma che il tasso di inquinamento è nullo;*
  - *in considerazione della recente modifica legislativa regionale che ha trasferito ai Comuni la competenza in materia di valutazione di incidenza ambientale, poiché dall'attività da autorizzare si generano polveri che potrebbero avere un impatto sulla fauna e sulla flora dell'Area SIC di Punta Aderci, occorre che la Ditta presenti lo studio di cui all'art.5 c.3 del DPR n.357/1997 ai fini della valutazione di incidenza ambientale (Vinca) sull'area SIC stessa. La Ditta, in merito alla richiesta del Comune di Vasto di produrre la valutazione di incidenza ambientale (Vinca), ribadiva che tale adempimento non era dovuto nella fattispecie in esame, come sostenuto nel giudizio pendente al cospetto del Tar Pescara e produceva copia conforme all'originale depositato presso il Tar Pescara dei seguenti atti:*
    - Perizia tecnica a firma del Dott. Ing. E. Catalano;
    - Relazione sugli impatti ambientali dell'impianto, Studio delle ricadute al suolo delle polveri emesse, e Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge quadro n.447/1995, da cui si evince la bassa significatività dell'impatto ambientale derivante dallo stabilimento Vastocem e qualsiasi significativa compromissione degli habitat e delle specie situate all'interno del SIC da parte dell'insediamento produttivo della Ditta.
- Il rappresentante del Comune di Vasto, nell'acquisire la documentazione prodotta dalla Ditta dichiarava che la stessa dovrà essere valutata da specifiche professionalità che il Comune individuerà, ribadendo la necessità dello studio di incidenza ambientale, da depositarsi dalla Ditta entro 60 giorni salvo proroghe.
- Il Presidente della Conferenza, tenuto conto della richieste di integrazione della documentazione e dei relativi termini temporali per la produzione delle stesse, avanzate sia dall'ARTA che dal Comune, stabiliva il termine massimo di 90 giorni per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi in oggetto, stante l'impossibilità di assumere una decisione conclusiva a causa delle integrazioni istruttorie richieste dall'ARTA per l'emissione del relativo parere obbligatorio e vincolante e delle mancata espressione del Comune di Vasto;**
10. con nota prot. 9040/ BNPARC del 21/12/2012 la Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Ambiente e Parchi, in risposta ad una richiesta di chiarimenti ed indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza, formulata da questa Provincia con nota del 5/11/2012 prot.57707, ha fornito indicazioni e linee direttive sulla questione;
11. con ulteriore ricorso al TAR n.47/2013 la Ditta Vastocem ha impugnato il verbale della Conferenza di servizi del 06/12/2012 e la nota della Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Territorio, Ambiente prot.n.9040/BNPARC del 21/12/2012 nonché ogni atto presupposto e conseguente, chiedendone la previa sospensiva;

**PRESO ATTO che:**

- con nota datata 18/12/2012, acquisita al ns. prot. n. 62097 del 21/12/2012, indirizzata rispettivamente anche al Comune di Vasto ed all'ARTA territorialmente competente, la Ditta Vastocem ha formulato i chiarimenti in ordine alle richieste dell'ARTA, **ribadendo il proprio rifiuto a produrre lo studio di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in quanto l'insediamento è ubicato fuori dal SIC 108 ed è di irrilevante impatto sulla citata area**, ed a sottoporre l'istanza di autorizzazione alla valutazione del Comitato di Gestione della riserva poiché l'insediamento è stato assentito prima della costituzione del Comitato stesso.
- con nota prot.n.25 del 09/01/2013 (acquisita al ns. prot.908 del 09/10/2013) l'ARTA ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito all'autorizzazione alle emissioni della Ditta in oggetto.
- con nota prot. n.7185 del 19/02/2013, trasmessa via pec e fax al Dirigente competente per materia, al Sindaco ed all'assessore delegato, il Dirigente del Settore 7 di questa Provincia ha sollecitato il

- Comune di Vasto, nell'imminenza della scadenza del termine ultimo (06/03/2013) per la conclusione dei lavori della Conferenza, ad esprimere il parere definitivo di competenza;
- che il Tar Abruzzo Sez di Pescara con Ordinanza n.00067/2013 del 08/03/2013 nell'accogliere l'istanza cautelare della Ditta, ha stabilito che: *“poiché la questione si prospetta di natura eminentemente tecno-discrezionale, l'Amministrazione Provinciale di Chieti, deve adottare una definitiva decisione in merito, invitando le parti ad un proficuo contraddittorio anche in punto di ogni possibile valutazione da realizzarsi in modo sollecito”, fissando la trattazione di merito del ricorso al 24/10/2013;*
  - che il responsabile del procedimento in ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza TAR suddetta, con nota prot. n.9878 dell'11/03/2013 ha riconvocato le parti e nello specifico i componenti obbligatori della Conferenza di servizi ai sensi dell'art.7 del regolamento provinciale approvato con Delibera del C.P. n.209 del 22.052008 e della delibera di G.R. n.517/2007, alla riunione della Conferenza di servizi decisoria per il giorno 18/03/2013;

**RILEVATO** che:

- nella Conferenza di servizio decisoria del 18/03/2013 non è stato possibile effettuare un contraddittorio diretto ed immediato con i soggetti convocati, come auspicato dal giudice amministrativo, in quanto gli stessi non hanno partecipato alla riunione, ma hanno comunque espresso le rispettive posizioni in merito, ciascuno per le proprie competenze, mediante la trasmissione dei relativi pareri scritti come da note di seguito riportate:
  1. nota prot. 436 del 15/03/2013 dell'ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto con cui si conferma quanto espresso con nota prot. n.25 del 09/01/2013 (**PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**);
  2. nota prot. n.28/AMB del 14/03/2013 del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto - Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI contenente la conferma del precedente parere prot. n.95/AMB del 28/11/2012 (**PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**);
  3. nota prot. n.11360 del 18/03/2013 del Dirigente del Settore V Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Vasto nella quale, dopo una ricostruzione dei procedimenti relativi alla pratiche edilizie, si perviene alle seguenti conclusioni:  
*“per quanto attiene alla costruzione del manufatto edilizio (opificio ed accessori) si esprime parere favorevole come già espresso nelle pratiche edilizie sopra richiamate.  
 Questo Comune, in quanto autorità preposta alla valutazione dello studio di incidenza ambientale (V.in.CA) ai sensi della L.R. n.46/2012, non è nelle condizioni di potersi esprimere stante la mancanza dello studio di incidenza dell'attività sull'area SIC 108 con tutti i contenuti di cui all'Alleg. G del DPR n.120/2003 recepito dalla Regione Abruzzo con proprie linee guida.”*
- Il Presidente della Conferenza, tenuto conto delle posizioni comunque espresse dai soggetti membri della Conferenza con le note sopra richiamate, ha chiuso i lavori della Conferenza, riservandosi di assumere con separato provvedimento, la determinazione conclusiva decisoria della Conferenza ai sensi dell'art.14-ter comma 6-bis della legge n.241/1990 e sm.i. e del regolamento provinciale;

**PRESO ATTO** della Determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi assunta dal Responsabile del Procedimento con nota prot.12456 del 27/03/2013;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Vasto, riconfermando con la nota prot. n.11360 del 18/03/2013 del Dirigente del Settore V Urbanistica e Pianificazione del Territorio, il proprio assenso sulle pratiche edilizie, ha implicitamente ammesso il rispetto di tutti i vincoli ambientali alla cui tutela e vigilanza lo stesso è preposto ai sensi dall'art.20 del DPR n.380/2001, compresa la verifica dell'adozione da parte della Ditta di misure antinquinamento che l'art.22 del PAN prescrive per gli interventi ubicati in Zona R2 coincidente con la Zona D1 del PRG del Comune;
- l'affermazione contenuta nella nota suddetta secondo cui nella pratica edilizia della Ditta Vastocem di completamento delle opere veniva indicato *“il montaggio dell'impianto definito Mulino”* senza alcun riferimento alla presenza di emissioni in atmosfera, non poteva esimere il Comune dall'obbligo di effettuare un'istruttoria mirata sul tipo di attività che si sarebbe svolta nello stabilimento e sulle eventuali ripercussioni della stessa sulla Riserva/SIC soprattutto al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art.22 del PAN che, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/1998, sono vincolanti per la pianificazione comunale;

- **il Comune di Vasto non ha manifestato un esplicito dissenso** né in fase di rilascio del permesso a costruire o in sede istruttoria della SCIA né successivamente, avendo riconfermato con la nota prot. n.11360 del 18/03/2013 del Dirigente del Settore V Urbanistica e Pianificazione del Territorio, il proprio assenso sulle pratiche edilizie, nè ha mai manifestato nelle varie riunioni della Conferenza di servizi un esplicito dissenso sulla questione della valutazione di incidenza che, doveva essere espresso, ai sensi dell'art. 14-quater della legge n.241/1990 e s.m.i., **a pena di inammissibilità**, nell'ambito della stessa conferenza, doveva essere congruamente motivato e doveva recare specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;
- l'inerzia del Comune ed il conseguente atteggiamento dilatorio rispetto alla decisione in merito alla valutazione di incidenza, rischia di pregiudicare la finalità di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa che la legge n.241/1990 e s.m.i. ha inteso realizzare mediante l'istituto della Conferenza di servizi come costantemente ribadita anche dagli orientamenti giurisprudenziali (C.d.S Sez.VI sent. n.4400/2012, C.d.S. Sez. V sent. n.3099/2011, Cds Sez. IV sent. n.5450/2010, C.d.S Sez.VI, Sent. n.1020/2010) esponendo l'amministrazione provinciale, in qualità di autorità competente, a pretese risarcitorie da parte della Ditta interessata;

VISTA la Sent. n. 325 del 03-07-2012 con cui il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I ha ritenuto che la valutazione di incidenza non è necessaria nell'ipotesi in cui l'intervento non risulti essere ubicato all'interno del Sito d'interesse comunitario (cosiddetto SIC), ma all'esterno del sito, come nel caso di specie in cui, inoltre, lo stabilimento ricade nell'ambito di una zona industriale ivi già localizzata dove opera un Consorzio ASI;

VISTA l'Ordinanza n.00067 dell'08/03/2013 con cui il Tar Abruzzo Sez. di Pescara, nell'accogliere l'istanza cautelare della Ditta Vastocem, ha sospeso l'efficacia della Conferenza di servizi del 06/12/2012 e della nota della Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Territorio, Ambiente prot.n.9040/BNPARC del 21/12/2012 contenente indicazioni e direttive in merito alla valutazione di incidenza (V.in.ca), **invitando l'Amministrazione provinciale di Chieti ad adottare una definitiva decisione in merito attraverso un proficuo contraddittorio tra le parti da realizzare in modo sollecito**;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i che stabilisce che l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della Conferenza, **valutate le specifiche risultanze della stessa e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse** in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare o risultate assenti alla predetta Conferenza;

VISTO il successivo comma 7 dell'art.14-ter della legge n.241/1990 secondo cui si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale ed alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA , **il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza**;

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi dai componenti obbligatori della Conferenza ciascuno per le rispettive competenze come di seguito riportati:

- **parere favorevole con prescrizioni** dell'ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto espresso con la nota prot. 436 del 15/03/2013 di conferma della precedente nota prot. n.25 del 09/01/2013 (All.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- **parere favorevole con prescrizioni** espresso dal Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto - Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI con la nota prot. n.28/AMB del 14/03/2013 a conferma del precedente parere prot. n.95/AMB del 28/11/2012 (All.2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- **parere favorevole** del Comune di Vasto espresso con la nota prot. n.11360 del 18/03/2013 (All.3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), del Dirigente del Settore V Urbanistica e Pianificazione del Territorio **per quanto attiene alla costruzione del manufatto edilizio (opificio ed accessori) e mancata espressione del parere** in merito alla valutazione dello studio di incidenza ambientale) (V.in.CA) ed agli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934 (testo unico leggi sanitarie)

**CONSTATATO** che all'esito dei lavori della Conferenza le posizioni assunte dai componenti obbligatori della stessa, ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze, sono in **prevalenza favorevoli** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta Vastocem;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/1990 **può considerarsi acquisito l'assenso** del Comune di Vasto in quanto il proprio rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, si è espresso in modo favorevole per quanto concerne gli aspetti edilizio-urbanistici ed in modo non definitivo e comunque contraddittorio relativamente alla valutazione di incidenza ed ha ommesso di esprimersi in merito agli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934;

**PRESO ATTO** che:

- la Prefettura di Chieti con nota prot. n.2013-0014928/9B.1.PS/Area I del 14.05.2013 ha comunicato che nei confronti della società Vastocem Srl e dell'amministratore unico gestore non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";

**RITENUTO** che, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento e sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione dell'atto autorizzatorio specifico in merito;

**VISTO** l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

## **AUTORIZZA**

### **Art. 1**

la Ditta **VASTOCEM SRL<sup>4</sup>**, con sede legale ed operativa nella Zona Industriale di Punta Penna VASTO(CH), P.IVA 02242810691, iscritta alla CCIAA di Chieti al n. REA CH 163517, nella persona del gestore pro tempore, Sig. *Ramundo Gennaro*, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento sito a VASTO, Zona industriale Punta Penna, derivanti dall'attività di **produzione di leganti idraulici (cemento sfuso ed insaccato)** per i punti di seguito specificati:

**1.1. installazione**, ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 3 del Decreto, dello stabilimento con i seguenti punti di emissione:

- 1.1.1. E1 (scarico e trasporto materie prime)**
- 1.1.2. E2 -E3 (bilance e nastri trasportatori materie prime)**
- 1.1.3. E4 (macinazione delle materie prime)**
- 1.1.4. E5 - E6 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 1 di stoccaggio)**
- 1.1.5. E7 - E8 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 2 di stoccaggio)**

4

- ⇒ sulla base dell'istanza acquisita acquisita al prot. del Settore n. 7013 del 09/02/2012, successivamente integrata con note acquisite al ns. prot. n.54078 del 06.11.2012, prot. n.62097 del 21/12/2012 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;
- ⇒ sulla base della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi assunta dal Responsabile del Procedimento con nota 12456 del 27.03.2013;
- ⇒ sulla base del parere tecnico favorevole con prescrizioni dell'ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto espresso con la nota prot. 436 del 15/03/2013 (All.1) di conferma della precedente nota prot. n.25 del 09/01/2013, del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto - Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI con la nota prot. n.28/AMB del 14/03/2013 (All.2) a conferma del precedente parere prot. n.95/AMB del 28/11/2012 e del parere favorevole del Comune di Vasto espresso con la nota prot. n.11360 del 18/03/2013 (All.3) del Dirigente del Settore V Urbanistica e Pianificazione del Territorio per quanto attiene alla costruzione del manufatto edilizio (opificio ed accessori) e mancata espressione del parere in merito alla valutazione dello studio di incidenza ambientale) (V.in.CA) ed agli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934 (testo unico leggi sanitarie); parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 1.1.6. E9 - E10 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 3 di stoccaggio)
- 1.1.7. E11 - E12 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 4 di stoccaggio)
- 1.1.8. E13 - E14 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 5 di stoccaggio)
- 1.1.9. E15 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 6 di stoccaggio)
- 1.1.10. E16 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 7 di stoccaggio)
- 1.1.11. E17 (trasporto e carico del cemento nel silo n. 8 di stoccaggio)
- 1.1.12. E18 - E19 (trasporto e carico del cemento sugli autotreni)
- 1.1.13. E20 (insaccaggio cemento)

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni - Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 24.01.2012 (ALLEGATO n.4) sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a condizione che:

- per i punti E1, E2, E3, E4, E18, E19, E20, in ordine al parametro polveri, venga rispettato il valore limite della relativa concentrazione, pari a 10 mg/Nmc;
- per i punti di emissione E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, vengano rispettati, per i parametri polveri, calcio, ferro ed alluminio, i limiti prescritti dalla DGR n.517/2007 Allegato.3 - "Criteri tecnici", lett. b) e c).

*Si prescrive, pertanto alla Ditta di presentare, al termine del periodo di marcia controllata, un nuovo QRE in cui, nei punti E1, E2, E3, E4, E18, E19, E20, il valore limite di concentrazione delle polveri deve essere pari a 10 mg/Nmc.*

*Per i punti di emissione E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, la mancata indicazione dei limiti nel QRE può essere ammessa, a condizione che venga dimostrata, attraverso le risultanze dei rapporti di prova della marcia controllata, che i valori di concentrazione delle polveri, calcio, ferro ed alluminio siano conformi ai limiti prescritti dalla DGR n.517/2007 Alleg.3 "Criteri tecnici", lett. B) e C).*

## Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di **15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

**La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.** Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

## Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. datato 24.01.2012 (ALLEGATO 4) come assoggettato alle condizioni indicate nel precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

## Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da ALLEGATI 1, 2, 3, 4 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**
- 4.2. **altresì, di rispettare delle seguenti prescrizioni:**

*sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:*

- 4.2.1. per tutti i punti di emissione, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per i punti **E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17**, a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un **autocontrollo annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **predisporre**, per i punti **E1, E2, E3, E4, E18, E19, E20** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.4. **monitorare la silice cristallina al fine di verificare se negli effluenti gassosi tale sostanza sia presente o meno e quantificarla qualora risultasse presente, con la stessa frequenza di autocontrollo prevista per i singoli camini di appartenenza. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito anche nella fase della marcia controllata;**
- 4.2.5. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.6. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

*pena l'applicazione dell'Art. 279 - Commi 3 - 4.*

- 4.2.7. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio degli impianti dello stabilimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.8. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

## Art. 5

**che**, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (**qualora ricorrenti per il caso di specie**), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

#### **Art. 6**

**che**, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

#### **Art. 7**

**che**, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.* Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

#### **Art. 8**

**che**, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:*

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

### **PRECISA**

#### **Art. 9**

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

#### **Art. 10**

**che**, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

#### **Art. 11**

**che**, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

#### **Art. 12**

**che** restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

#### **Art. 13**

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta **VASTOCEM Srl**.

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;
- Comune di VASTO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- e p.c. :
  - alla Polizia Provinciale (SEDE).
  - allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio

### Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE  
*Ing. P. De Fabritiis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Ing. P. De Fabritiis*

IL DIRIGENTE  
*Ing. G. M...*



TECNICO-AMBIENTE



**arta abruzzo**  
 agenzia regionale per la tutela dell'ambiente  
 Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto

**ALLEGATO N.1**

**AUTORIZZAZIONE**

**N. CH2013/008 DEL 13/06/2013**

**PAGINE N. 4**

13 MAR 2013

Prot. n. *436* del **15 MAR. 2013**

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**

**Settore 7**

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo  
 Sostenibile, Tutela della Fauna.

**Servizio Tecnico Ambiente**

Piazza Mons. Venturi, 4  
 66100 Chieti

*ANTICIPATA  
 VIA FAX*

OGGETTO:

*10651  
 15/03/13  
 M.M.*

**Conferenza di Servizi del 18/03/2013.**

Pratica 30989

*22/03/2013*

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. -

Stabilimento: produzione di leganti idraulici (cemento sfuso e insaccato).

Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 ed E20.

**Ditta Vastocem s.r.l. - Vasto (CH).**

Rilascio nulla osta.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota n. 9878 del 11/03/2013, pratica n. 30989, si comunica che si conferma quanto espresso con nota 25 del 09/01/2013 (parere favorevole con proposte di prescrizioni).

Pertanto, nulla osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto.



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Chim. Roberto COCCO**


*Roberto Cocco*

Pag. 1 di 1



Certificato N° 205977

Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto - Via Monte Grappa,1 - 66050 San Salvo (Ch)  
 Tel.: 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: [dist.sansalvo@artaabruzzo.it](mailto:dist.sansalvo@artaabruzzo.it)  
 Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01599580685



Prot. n. 25 del 9 GEN. 2013

Alla PROVINCIA DI CHIETI

Settore 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo  
Sostenibile, Tutela della Fauna.

Servizio Tecnico Ambiente

Piazza Mons. Venturi, 4

66100 Chieti

ANTICIPATA  
VIA FAX

OGGETTO:

Riferimento

Conferenza di Servizi del 06/12/2012.

Pratica 30989

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. -

Stabilimento: produzione di leganti idraulici (cemento sfuso e insaccato).

Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 ed E20.

Ditta Vastocem s.r.l. - Vasto (CH).

Rilascio parere.

In riferimento a quanto in oggetto, pratica n. 30989, ed a riscontro del verbale della Conferenza di Servizi del 06/12/2012, con cui si prescriveva alla ditta l'inoltro di ulteriore documentazione integrativa, preso atto della nota aziendale del 18/12/2012, e della documentazione agli atti (Relazione tecnica del 24/01/2012, elaborati tecnici allegati, Q.R.E. datato 24/01/2012, verbale della Conferenza di Servizi del 27/04/2012 e nota aziendale del 31/10/2012), si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

E' opportuno premettere, innanzitutto, come già espresso in sede di Conferenza di Servizi:

- che questo Distretto è coinvolto, nell'ambito del procedimento in parola, relativamente ai soli aspetti inerenti alla parte V del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come debitamente risulta dalla Vs Convocazione del 19/11/2012 n. 56130.

- che il presente parere tecnico di competenza è espresso fatto salvo quanto disposto al comma 5

Pag. 1 di 3



Certificato N° 205977

dell'art. 271 Dlgs.152/06 e ss.mmm.ii. dato che questo Distretto non dispone dei dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

- che si rimanda agli organi competenti qualsiasi valutazione di sorta in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

✂ Quindi, in merito ai soli aspetti emissivi, si riporta di seguito l'elenco delle proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Provinciale in indirizzo voglia adottare.

- Per quanto concerne il periodo di marcia controllata ed il relativo numero di campionamenti da realizzare, si propone, per ciascun punto emissivo, per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a due.

- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore, si propone:

a) una frequenza annuale per i punti di emissione: E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17.

b) una frequenza semestrale per i punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E18, E19 ed E20.

- Si evidenzia che i controlli dei punti di emissione E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17 si propongono in quanto non è possibile a priori accertare se siano rispettate le condizioni previste alla lettera b) dell'allegato 3 della D.G.R. 517/2007 "...nel caso in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento...i limiti di concentrazione si intendono rispettati...".

Infatti, si rileva che sebbene il sistema di abbattimento, filtro depolveratore a cartucce MAXARIA 24, utilizzato su ciascun punto di emissione, garantisca una concentrazione in uscita delle polveri inferiore a 20 mg/mc, non può assicurare a priori il rispetto dei valori limite di emissione, per ciascuna delle sostanze inquinanti, calcio, ferro ed alluminio, riportate nel Q.R.E. datato 24/01/2012, considerato che tali sostanze hanno un valore limite di emissione, in base a quanto riportato nel punto c) dell'allegato 3 della D.G.R. 517/2007, che risulta essere pari a 5 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto sopra evidenziato, è necessario che il Gestore espliciti i valori limite di emissione (VLE) dei parametri polveri, calcio, ferro ed alluminio, per ciascuno dei suddetti punti di emissione riportati nel Q.R.E. del 24/01/2012.

- Nell'ambito dei controlli di competenza del Gestore, inoltre, si propone che sia effettuato anche il monitoraggio della silice cristallina, al fine di verificare se negli effluenti gassosi tale sostanza sia presente oppure no, e nel caso quantificarla, dato che tale parametro risulta essere ricompreso nella classe III della tabella B dell'allegato I alla parte V Dlgs.152/06 e ss.mmm.ii.

Infatti, a riguardo, si evidenzia che dalla disamina della documentazione è emerso che "...tipicamente la polvere di un cemento al calcare...ha una composizione del tipo...21% ossido di silicio...", pag. 4 della nota aziendale del 31/10/2012, e che vi è la possibilità di avere "... eventuali tracce di silice cristallina, ..." come debitamente dichiarato dal Gestore in sede di Conferenza di Servizi del 06/12/2012.



Comunque, nel caso in cui gli esiti degli autocontrolli, nel corso degli anni, almeno due, evidenzino, costantemente, che la silice cristallina è assente o benché presente ha valori di concentrazione ben al di sotto dai valori limite di emissione (VLE), tale monitoraggio, su istanza della parte, può essere sospeso.

- Per quanto concerne i valori delle concentrazioni delle polveri dei punti di emissione E1, E2, E3, E4, E18, E19 ed E20, considerato quanto disposto dal comma 5 dell'art. 271 Dlgs.152/06 e ss.mm.ii. "Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, ... a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili...", si propone un valore limite di emissione delle concentrazioni delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Infatti, i valori di concentrazioni riportati nel Q.R.E. del 24/01/2012, risultano non essere in linea con quelli attesi, visto la tipologia di impianto di abbattimento installato, filtro a maniche.

- Per quanto concerne le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzare per la determinazione dei vari analiti, dato che la richiesta in questione riguarda il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, fino all'adozione di un decreto che provvede ad integrare l'allegato VI alla parte V del Dlgs. 152 e ss.mm.ii., l'utilizzo di metodi "... sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme...", comma 17 art. 271 del Dlgs. 152 e ss.mm.ii..

- Per quanto concerne le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di misurazione dei punti di emissione si propone conformemente a quanto stabilito dal legislatore, punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del Dlgs.152/06 e ss.mm.ii., che esse siano conformi alle disposizioni contenute nella norma UNI 10169:2001.

- Per quanto concerne i dati delle portate volumetriche, si propone, che il Gestore dichiari e quindi riporti nel Q.R.E., i dati di targa (le portate nominali) dei singoli impianti di aspirazione asserviti a ciascun camino.

Quanto sopra, considerato anche quanto disposto sia dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.: "L'autorizzazione stabilisce...le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;" sia dalla modulistica della D.G.R. 517/07: "per ogni punto di emissione dovrà essere indicato...le caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio".



IL DIRIGENTE  
Dott. Chim. Roberto COCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto COCCO".

Pag. 3 di 3





REGIONE ABRUZZO

ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Michelli - 66054 VASTO (CH) Tel 0873 308740 Fax 0873 308734

**ALLEGATO N.2**

**AUTORIZZAZIONE**

**2013/008 DEL 13/06/2013**

**PAGINE N. 3**

Prot. N° 28/AMB

Vasto, 14/03/2013

*Prot. 20702  
15/03/13  
M. S. S. S. S.  
22/03/2013*


Alla Provincia di Chieti – Settore 7  
Ing. Pasquale De Fabritiis  
Piazza M. Venturi, 4  
66100 Chieti

Al Direttore f.f. S.I.E.S.P.  
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti  
Dott.ssa Pierina Lella  
Dipartimento di Prevenzione  
Via Marco Polo, 55/A  
66054 Vasto (CH)

**OGGETTO:** D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta – Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera  
Ditta: VASTOCEM S.R.L.  
Zona industriale Punta Penna – Vasto (CH)  
Produzione di leganti idraulici (cemento sfuso e insaccato)  
Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17,  
E18, E19, E20.  
Parere del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Ricevuta e valutata l'ulteriore convocazione per il 18/03/2013, la sottoscritta dichiara di confermare quanto già espresso con la nota a propria firma prot. n° 95/AMB del 28/11/2012 consegnata nella Conferenza dei Servizi del 06/12/2012 e chiede che quanto prescritto nella citata nota sia parte integrante dell'eventuale autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.  
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti  
(Dott.ssa Grazia Stivaletta)

*Grazia Stivaletta*



**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02**  
**LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 CHIETI  
C.F. - P. IVA: 02307130696

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Vasto 28. 11. 2012

Prot. n. 95/AMB

Alla Provincia di Chieti – Settore 7  
Ing. Pasquale De Fabritiis  
Piazza M. Venturi, 4  
66100 Chieti

3862  
*[Handwritten signature and stamp]*

Responsabile f.f. SIESP  
ASL Lanciano-Vasto-Chieti  
Dott.ssa Pierina Lella  
Dipartimento di Prevenzione  
Via Marco Polo, 55/a  
66054 Vasto (CH)

**OGGETTO:** D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta – Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Ditta VASTOCEM S.R.L. – Zona Industriale Punta Penna – Vasto (CH).  
Produzione di leganti idraulici (cemento sfuso e insaccato)  
Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20.  
Parere del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

Valutate le integrazioni del 31.10. 2012 inviate dalla VASTOCEM, è necessario, per quanto di competenza, fare le seguenti considerazioni:

- trattasi di un impianto di macinazione di inerti e di confezionamento del cemento, non di produzione di materie prime del cemento, comunque è un'industria insalubre di II° classe secondo il D.M. del 05. 09.1994;
- l'attività andrebbe ad allocarsi nella Zona Industriale di Vasto che per definizione può contenere industrie insalubri di I° grado;
- secondo la Deliberazione 25. 09. 2007, n.79/4 "Adeguamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria", tutt'ora in vigore, la Zona Industriale di Vasto è zona di mantenimento dove non sono esclusi nuovi insediamenti;

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

- lo stesso Piano Regionale ritiene necessarie le migliori tecnologie di abbattimento delle emissioni di PM10 pertanto, essendo evidente che le polveri emesse sono costituite anche da una frazione di polveri di diametro < a 10µ , è necessario che questa componente venga abbattuta e che le tecnologie scelte dall'Azienda siano in grado di farlo;
- la Provincia deve valutare la concentrazione attuale del PM10 della zona e verificare che con il nuovo insediamento non vengano superati i parametri stabiliti dalla Regione;
- trattasi di attività sottoposta alle prescrizioni della parte I, allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06;
- la zona SIC quale quella di Punta Aderci e la zona industriale preesistente hanno finalità completamente in antitesi ma è evidente che non compete a questo Servizio derimere la questione urbanistica.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il parere di competenza del Servizio IESP è favorevole a condizione che:

- sia fatto salvo quanto disposto dall'art. 271 comma 5 del Dlgs152/06, in quanto questo Servizio non dispone né di dati recenti riguardanti la qualità dell'aria della zona interessata né di stime delle emissioni delle attività già presenti nella zona in cui ricade lo stabilimento in parola e in modo particolare i parametri del PM10 stabiliti dalla Regione non devono essere superati;
- i sistemi di abbattimento delle polveri siano tenuti al massimo dell'efficienza;
- che siano previsti piani di emergenza o di interruzione della lavorazione qualora si verificasse il malfunzionamento di uno o più impianti di abbattimento;
- i percorsi dello stabilimento sui quali si muovono i veicoli trasportatori devono essere asfaltate o comunque essere tali da poterli periodicamente lavare ed inumidirli nei periodi caldi e asciutti dell'anno.

OTTE XAUTI  
 12/10/16  
 021 5101083

Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.  
 A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti  
 (Dott.ssa Grazia Stivaletta)

Grazia Stivaletta



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO  
 PROVINCIA DI CHIETI

**ALLEGATO N.3**  
**AUTORIZZAZIONE**  
**N. CH/2013/008 DEL 13/06/2013**  
 PAGINE N. 3  
 P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 5° URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. 11360 del 18.03.2013

10854

alla Provincia di Chieti  
 Settore Ambiente  
 P.zza Monsignor Venturi  
 66100 CHIETI  
 trasmessa via fax 0871 4084307  
 c.a. Ing. Pasquale De Fabritiis

Oggetto: Richiesta Autorizzazione alle emissioni in atmosfera stabilimento per attività di produzione di leganti idraulici (cemento sfuso e insaccato) - parere

Ditta: VASTOCEM SRL - zona industriale Punta Penna, Vasto  
 Tecnico progettista: Ing. Edmondo Laudazi

Con riferimento alla richiesta di espressione del parere definitivo di competenza relativo al procedimento di autorizzazione delle emissioni in atmosfera dello stabilimento in oggetto, richiesto con nota prot. 7185 del 19.02.2013 (ns. prot. 7859 del 19.02.2013), con la quale si comunica, inoltre, di aver acquisito i pareri favorevoli con prescrizioni di ARTA e ASL, ed alla convocazione ultima della riunione della CdS (prot. 9878 del 11.03.2013) per il giorno 18.03.2013;

richiamate le seguenti pratiche edilizie relative alla costruzione dello stabilimento:

**PRAT. 455/05**

Per la costruzione dello stabilimento è stata presentata una prima istanza di rilascio del Provvedimento conclusivo al SUAP Trigno Sinello dalla ditta TRA.CE il 23.11.2005 (prot. 7526 - prat. Suap 1002).

La richiesta riguardava la realizzazione di un fabbricato destinato alla produzione di manufatti in cemento armato (elementi di arredo urbano) e connesse attività di trasporto, realizzati tramite operazioni di assemblaggio di componenti semilavorati, e piccole lavorazioni di ripresa meccanica (foratura, alesatura, avvitatura etc).

Il Provvedimento Conclusivo è stato rilasciato il 10.02.2006 N. 1002 con le prescrizioni contenute nei pareri degli Enti terzi ed in particolare con la prescrizione del COASIV: "alla società ... è fatto divieto di produrre conglomerati cementizi in genere, fabbricazione di calcestruzzo pronto all'uso, di malta e di ogni altro prodotto di calcestruzzo per l'edilizia".

**PRAT. 185/06**

La ditta TRA.CE ha presentato una richiesta di variante al PC n. 1002/2006, depositata al Suap il 12.05.2006 prot. 8836, per la modifica della superficie del fabbricato, con realizzazione di piano interrato non previsto, modificando l'attività in produzione di leganti idraulici (a freddo) e cementi per il tramite di macinazioni di mescole e di inerti calcarei.

Il provvedimento conclusivo n. 1099 è stato rilasciato il 27.01.2007. I lavori hanno avuto inizio il 25.01.2008.

I provvedimenti Suap NN. 1002 e 1099 sono stati volturati alla ditta VASTOCEM dal Suap stesso, con provvedimento del 13.02.2009.

**PRAT. 135/2009**

La ditta VASTOCEM srl ha presentato una Denuncia di Inizio Attività (prat. Suap n. 1808) per modifiche interne e prospettiche, ampliamento cabina elettrica, realizzazione cavedio interno interrato per montaggio nastri trasportatori materie prime, in variante al PC 1002/2006 e successiva variante 1099/2007. la DLA ha ottenuto il parere di conformità dell'ufficio tecnico comunale il 21.04.2009.

0873309417





# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

## PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

### SETTORE 5° URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il 10.12.2010 prot. 22785 la ditta ha richiesto la proroga di due anni del permesso per costruire, che non è stata accolta (nota prot. 2187 del 17.01.2011). Conseguentemente ha presentato la successiva pratica di completamento.

PRAT. 148/P/2011

La ditta VASTOCEM srl il 29.03.2011 ha depositato al Suap la SCIA (prat. Suap n. 2313) per il completamento delle opere già assentite, in cui è compreso il montaggio dell'impianto definito Mulino, ancora in corso di validità.

Nelle pratiche descritte, non si fa menzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di macinatura e mescola degli inerti, né in nessuna delle schede riportanti i vincoli ed i pareri necessari presentate al Suap è indicato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.

#### Premesso che:

- In data 27.04.2012 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta dalla ditta in oggetto, rinviata ad altra data per mancanza dell'istruttoria ARTA.
- Con nota prot. 30449 del 14.06.2012 il Responsabile del procedimento per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sospendeva il procedimento della ditta Vastocem srl, essendo necessario procedere alla Valutazione di Incidenza da inoltrarsi al competente Sportello regionale ambientale; tale linea interpretativa della Regione è stata ulteriormente ribadita dallo stesso Direttore regionale (affari della presidenza, parchi territorio ambiente ed energia), nell'incontro all'uopo convocato presso la Provincia di Chieti il giorno 17.09.2012. La necessità della V.Inc.A. è stata ritenuta condivisibile dal Comune di Vasto.
- In data 06.12.2012 si è svolta la seconda riunione della CdS, riconvocata a seguito all'Ordinanza TAR Abruzzo Sez. di Pescara n. 00223/2012 del 26.10.2012 la quale ha disposto la sospensione dell'efficacia della nota provinciale prot. 30449 del 14.06.2012 con cui la Provincia di Chieti, Settore Ambiente, sulla base del parere della Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo, stabiliva la sospensione del procedimento poiché occorreva acquisire la Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente agli effetti dell'attività sulla vicina area SIC di Punta Aderci, la cui valutazione competeva, allora, alla Regione Abruzzo.
- La competenza della V.Inc.A. ( DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120) è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46 che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, residuando alle Regioni esclusivamente il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti, ed i progetti di competenza regionale o interessanti più comuni. Tale circostanza è stata ulteriormente chiarita dalla Regione Stessa con la nota prot. 7378 del 02.10.2012 inerente prime modalità applicative della LR 46/2012.
- Nella seduta della CdS (06.12.2012) il Comune di Vasto acquisiva la documentazione tecnica prodotta dalla Ditta nella seduta stessa (perizia tecnica giurata e relazioni sugli impatti dell'impianto) riservandosi di sottoporla alla valutazione di specifiche professionalità. Ha ribadito inoltre la necessità della V.Inc.A. ed ha assegnato 60 giorni di tempo (salvo proroghe) per la presentazione dello studio di incidenza ambientale.
- Il 21.12.2012 (ns. prot. 49984) la ditta Vastocem srl ha prodotto le integrazioni richieste da ARTA e ASL in sede di conferenza del 06.12.2012, **dichiarando specificatamente, al punto 2) comma a), di non ottemperare alla richiesta di presentazione dello studio di incidenza ritenendolo non**



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

## PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

### SETTORE 5° URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

dovuto trattandosi di insediamento ubicato fuori dal SIC 108, e richiamando il ricorso pendente al cospetto del TAR Abruzzo Sez. distaccata di Pescara.

- La Ditta Vastocem Srl, con ricorso al TAR Abruzzo sede di Pescara notificato il 01.02.2013, ns. prot. 5317, ha impugnato il verbale della richiamata CdS del 06.12.2012.
- Con ordinanza n. 67/2013 del 08.03.2013 il TAR di Pescara accoglieva l'istanza di sospensiva della Vastocem srl invitando l'Amministrazione provinciale di Chieti ad adottare una definitiva decisione nel merito "invitando le parti ad un proficuo contraddittorio anche in punto di ogni possibile valutazione da realizzarsi in modo sollecito".

Si comunica che questo Settore ha interessato il consulente esperto ambientale Dott. Giorgio Colangeli di Penne, della valutazione della documentazione depositata dalla ditta Vastocem srl nella seduta ultima della CdS (06.12.2012), consegnata al professionista stesso, per le vie brevi.

Il Dott. Colangeli ha rimesso il proprio parere datato 06.03.2013, anticipandolo via e-mail, dal quale si evince che la documentazione oggetto della valutazione, pur avendo alcuni dei contenuti dello studio di incidenza ambientale, è però carente per gli aspetti ivi indicati, con le seguenti conclusioni: "analizzando la documentazione fornita dalla ditta Vastocem al Comune di Vasto, si vede che sono presenti elementi utili alla redazione di uno studio di incidenza. Nell'ottica di semplificare le procedure valutative è possibile utilizzare tali elementi per il suddetto studio. Tuttavia, ai fini della valutazione e dell'acquisizione di uno studio di incidenza, oltre a fornire quanto richiesto dall'allegato G della su citata direttiva (DPR 120/2003) e sulla base di quanto richiesto dalle linee guida emesse dalle Regione Abruzzo, è comunque necessario approfondire alcune informazioni che riguardano:

- coerenza con il Piano di Classificazione Acustica del Comune, in quanto l'impianto si trova all'interno di un'area classificata come VI ma confinante con un'area classificata come I;
- stima della dispersione e ricaduta al suolo delle polveri prodotte, comprese polveri non PM10 (ossia più grossolane), al fine di verificare un eventuale impatto paesaggistico di queste sull'area del SIC (es. imbiancamento delle aree immediatamente circostanti);
- stima dell'eventuale incremento di sostanze inquinanti emesse all'interno dell'area industriale in considerazione dell'attuale stato della qualità dell'aria;
- Misure di mitigazione finalizzate a ridurre l'eventuale incidenza dei fattori di disturbo sulle componenti biotiche ed abiotiche dell'area SIC.

Secondo quanto esposto sin'ora, è necessario aprire una procedura relativa alla Valutazione d'Incidenza...omissis".

Per quanto sopra si esprime il seguente parere.

Per quanto attiene alla costruzione del manufatto edilizio (opificio ed accessori) si esprime parere favorevole, come già espresso nelle pratiche edilizie sopra richiamate.

Questo Comune, in quanto autorità preposta alla Valutazione dello studio di Incidenza Ambientale ai sensi della LR 28 agosto 2012 n. 46, non è nelle condizioni di potersi esprimere stante la mancanza dello Studio di incidenza dell'attività sull'area SIC 108, con tutti i contenuti di cui all'allegato G del DPR 120/2003, recepito dalla Regione Abruzzo con proprie linee guida.

Il tecnico istruttore  
Arch. Gisella La Palombara



Il Dirigente  
Arch. Pasquale D'Ermilio

**QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI**  
**IMPIANTO: VASTOCHEM S.R.L.**  
**Zona Industriale di Punta Penna - 66054 VASTO (CH)**

Data 24.01.2012 il, VASTO (CH)

Allegato n°1

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	SCARICO E TRASPORTO MATERIE PRIME	25.000	16	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	15 5 5 5	375,0 125,0 125,0 125,0	~ 11,0	1,00	Filtro a maniche	---
E2	BILANCE E NASTRI TRASPORTATORI MATERIE PRIME	10.000	24	continua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	15 5 5 5	150,0 50,0 50,0 50,0	~ 11,0	0,60	Filtro a maniche	---
E3	BILANCE E NASTRI TRASPORTATORI MATERIE PRIME	10.000	24	continua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	15 5 5 5	150,0 50,0 50,0 50,0	~ 11,0	0,60	Filtro a maniche	---
E4	MACINAZIONE DELLE MATERIE PRIME	60.000	24	continua	60	Polveri Calcio Ferro Alluminio	25 5 5 5	1.500,0 300,0 300,0 300,0	~ 14,0	1,20	Filtro a maniche	---
E5(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.1 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E6(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.1 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---

C = Ciclone  
 A.U. = Abbattitore a umido  
 A.D. = Assorbitore  
 Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto  
 A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi  
 P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitatore elettrostatico  
 A.S. = Assorbitore  
 P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

**VASTOCHEM S.R.L.**


Timbro e firma tecnico abilitato

**ALLEGATO N.4**

**AUTORIZZAZIONE**  
**N. CH2013/008 DEL 13/06/2013**

PAGINE N. 4

emissione oggetto della richiesta di esonero dagli autocontrolli annuali, ai sensi dell'Allegato 3, lettera B) della Delibera Regionale n° 517 del 25/05/2007.



**QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI**  
**IMPIANTO: VASTOCEM S.R.L.**  
**Zona Industriale di Punta Penna – 66054 VASTO (CH)**

Data 24.01.2012 il, **VASTO (CH)**

Allegato n°2

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Tamp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E7(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.2 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E8(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.2 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E9(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.3 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E10(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.3 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E11(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.4 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E12(**)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.4 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---

(\*) :  
 C = Cidione  
 A.U. = Abbattitore a umido  
 A.D. = Adsorbitor  
 Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto  
 A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi  
 P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitatore elettrostatico  
 A.S. = Assorbitor  
 P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore  
**VASTOCEM S.R.L.**

(\*\*) Punt di emissione oggetto della richiesta di esonero dagli autocontrolli annuali, ai sensi dell'Allegato 3, lettera B) della Delibera Regionale n° 517 del 25/05/2007.

Timbro e firma tecnica abilitato



**QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI  
IMPIANTO: VASTOCHEM S.R.L.**

**Zona Industriale di Punta Penna - 66054 VASTO (CH)**

**Data 24.01.2012\_ II, VASTO (CH)**

**Allegato n°3**

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E13(***)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.5 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E14(***)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.5 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E15(***)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.6 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E16(***)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.7 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---
E17(***)	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO NEL SILO n.8 DI STOCCAGGIO	2.000	24	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	---	---	~ 11,0	0,20	Filtro a cartucce	---

(\*) : C = Cidone  
A.U. = Abbattitore a umido  
A.D. = Assorbitore  
Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto  
A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi  
P.T. = Postcombustore termico


P.E. = Precipitatore elettrostatico  
A.S. = Assorbitore  
P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

**VASTOCHEM S.R.L.**

(\*\*) Punt di emissione oggetto della richiesta di esonero dagli autocontrolli annuali, ai sensi dell'Allegato 3, lettera B) della Delibera Regionale n° 517 del 25/05/2007.

Timbro e firma tecnico abilitato



**QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI**  
**IMPIANTO: VASTOCEM S.r.l.**  
**Zona Industriale di Punta Penna - 66054 VASTO (CH)**


Data 24.01.2012 Il, VASTO (CH)  
 Allegato n°4

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Fiusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E18	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO SUGLI AUTOTRENI	5.000	16	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	15 5 5 5	75,0 25,0 25,0 25,0	~ 11,0	0,30	Filtro a maniche	---
E19	TRASPORTO E CARICO DEL CEMENTO SUGLI AUTOTRENI	5.000	16	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	15 5 5 5	75,0 25,0 25,0 25,0	~ 11,0	0,30	Filtro a maniche	---
E20	INSACCAGGIO CEMENTO	25.000	16	discontinua	ambiente	Polveri Calcio Ferro Alluminio	15 5 5 5	375,0 125,0 125,0 125,0	~ 11,0	0,80	Filtro a maniche	---

(\*): C = Ciclone  
 A.U. = Abbattitore a umido  
 A.D. = Assorbitore  
 Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto  
 A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi  
 P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitatore elettrostatico  
 A.S. = Assorbitore  
 P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore  
  
 Timbro e firma tecnico abilitato

